



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 60 del codice del processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 956 del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Onofrio Racanati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

controMinistero dell'istruzione e del merito,, Liceo -OMISSIS- Bari, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria *ex lege* in Bari, via Melo, 97;**per l'annullamento**

“1) del verbale di scrutinio integrativo finale del Consiglio di Classe del 17/07/2023 della classe -OMISSIS- ad indirizzo Scienze Umane del Liceo “-OMISSIS-” di Bari riferito all'anno scolastico 2022/2023 attestante la non ammissione della Sig.ra -OMISSIS- alla frequenza della classe successiva presso il Liceo “-OMISSIS-” di Bari (doc. 1)”;

2) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare nella parte in cui il Consiglio di Classe ha deliberato la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva della Sig.ra -OMISSIS-;

3) della valutazione finale pubblicata in data 19/07/2023 ove la Sig.ra -OMISSIS- risulta aver riportato in Matematica e Fisica una valutazione di 4/10 (doc.2)”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito,e del Liceo -OMISSIS- Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 il dott. Carlo Dibello e udito l'avv. Silvio Maria Losito su delega dell'avv. Racanati;

Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;

Sentite le stesse ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

I. Con il ricorso notificato il 30 agosto 2023 e depositato il 1 settembre 2023, la studentessa ha impugnato il verbale di scrutinio integrativo finale del Consiglio della classe -OMISSIS- ad indirizzo Scienze Umane del Liceo “-OMISSIS-” di Bari riferito all'anno scolastico 2022/2023, attestante la non ammissione alla frequenza della classe successiva presso il Liceo “-OMISSIS-” di Bari; ne ha chiesto l'annullamento al Tar.

Alla non ammissione alla classe successiva, il Consiglio di classe giunge dopo la sospensione del giudizio nei riguardi della ricorrente sul presupposto che la stessa non abbia in alcun modo incrementato i saperi in matematica e in fisica, materie nelle quali aveva fatto registrare insufficienze non colmate al punto di concludere l'anno con la votazione di 4 in entrambi gli insegnamenti.

A sostegno del ricorso deduce le seguenti violazioni: 1. Violazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dell'ordinanza ministeriale n. 92 del 2007 a firma del Ministro della pubblica istruzione; Violazione degli artt. 1, 2, 5 del D.M. n. 80 del 2007 a firma del Ministro della pubblica istruzione . 2. Violazione del Piano dell'offerta formativa (P.O.F.), adottato dall'istituto resistente Liceo “-OMISSIS-” di Bari per il triennio 22-25; Violazione dei criteri generali per lo svolgimento degli scrutini classi intermedie e finali a.s. 2022/23 - delibera n. 36 del Collegio docenti del 16 maggio 2023. 3. Violazione del verbale n. 2 Collegio docenti del 9.9.2022; 4. Violazione dell'art. 4 del D.P.R. 122/2009.

Lamenta, in sintesi, la ricorrente:

- la mancata attivazione di interventi di recupero personalizzati da parte della scuola, diretti a consentirle di colmare le lacune registrate nelle materie di insegnamento di matematica e fisica;

- la mancata valutazione, da parte del Collegio dei docenti, e del Consiglio di classe della sua propensione allo studio, così come testimoniata dal raggiungimento della votazione di 8/10 in ben quattro materie di studio di carattere umanistico;

- il venir meno della scuola all'obbligo di informare i genitori in merito alle carenze riscontrate in itinere, alle iniziative finalizzate al recupero, al giudizio finale con il quale la scuola congeda l'alunna;

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, del quale ha chiesto il respingimento.

Alla camera di consiglio del 20 settembre, la controversia è passata in decisione con avviso alle parti della possibilità di definizione con sentenza ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo.

II. Il ricorso non è fondato.

Contrariamente alla tesi avanzata dalla difesa della ricorrente, l'Amministrazione scolastica resistente risulta avere predisposto interventi di recupero nei riguardi dell'alunna, al fine di consentirle di porre rimedio alle evidenti lacune palesate negli apprendimenti di matematica e fisica, laddove la ricorrente aveva fatto registrare due insufficienze gravi, avendo riportato in entrambi gli insegnamenti il voto di 4/10.

Appare significativa la motivazione posta a base del giudizio finale, cui il Consiglio di classe perviene dopo la sospensione del giudizio disposta nei riguardi della -OMISSIS-: “non è stata ammessa alla classe successiva ...: *poiché, nonostante un quadro positivo nelle altre discipline, nelle prove di recupero di Matematica e Fisica non ha ottenuto nessun miglioramento dei saperi e delle competenze pertanto, avendo confermato le gravi lacune evidenziate a giugno, il C.d.C. non ritiene la studentessa in possesso dei requisiti necessari per affrontare l'anno successivo*”.

Osserva il Collegio che il carattere fidefaciente del verbale redatto dal Consiglio di classe non consente dubbi in ordine alla effettiva attuazione di interventi di recupero nelle materie incriminate.

Va, peraltro, notato che il giudizio di non ammissione alla classe successiva non appare irragionevole in quanto frutto dell'oggettivo permanere di significative criticità nella preparazione dell'alunna in due materie di centrale importanza, nonostante il dato senz'altro positivo dei 4 otto riportati dalla ricorrente in discipline umanistiche.

Né può trascurarsi la circostanza che la sussistenza di *deficit* formativi nelle materie ricordate, manifestatisi in forma non lieve durante il quarto anno di liceo, e malauguratamente non colmati attraverso gli interventi di recupero posti in essere dalla scuola, ha determinato un *gap* formativo a fronte del quale “il C.d.C non ritiene la studentessa in possesso dei requisiti necessari per affrontare l'anno successivo”.

Anche la censura concernente la mancata informazione alla famiglia non può essere condivisa.

Innanzitutto, di fatto, la ricorrente era risultata insufficiente in matematica e in fisica (oltre che inglese, disciplina in cui invece ha raggiunto la sufficienza all'esito dell'anno scolastico) già al termine del primo quadrimestre. Inoltre ha ottenuto l'accesso a una serie di documenti tra cui le “9) Schede di monitoraggio di interperiodo a.s. 22-23 trasmesse alla famiglia, tramite registro elettronico” che però non risultano depositate in atti. Il registro elettronico rappresenta in sé una modalità di osservanza dell'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, il quale dispone che «le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie» (Consiglio di Stato, sezione sesta, 27 gennaio 2020, n. 616-617).

Il Collegio rileva altresì che l'obbligo da parte della istituzione scolastica di informare la famiglia deve ritenersi insussistente, o decisamente attenuato fin dal momento in cui la discente consegue la maggiore età. In presenza di un alunno maggiorenne, come nel caso in esame, pur non potendosi ritenere automaticamente estromessa la famiglia dal patto di corresponsabilità stipulato con l'istituzione scolastica – anche tenuto conto dei doveri che la legge impone ai genitori ai sensi dell'art. 147 del codice civile - deve concludersi che l'obbligo giuridicamente imposto alla scuola di fornire le previste informazioni sul rendimento scolastico, sulle assenze, sui voti del maggiorenne va adempiuto nel solo caso in cui sia stata formulata esplicita richiesta da parte dei genitori e lo studente maggiorenne non abbia opposto alcunché.

Deve infine dirsi che la violazione dell'art. 4 del d.P.R. 122 del 2009 non si configura.

La norma stabilisce che "Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico”.

La norma prevede dunque, in caso di insufficienza in una o più discipline, un procedimento bifasico.

Ad una prima scansione costituita dalla sospensione del giudizio (di non promozione) fa seguito un secondo *step* procedimentale in cui i docenti si riappropriano della discrezionalità valutativa, cosa questa puntualmente accaduta nel caso di specie, conformemente alla previsione normativa che la ricorrente ritiene violata.

In ogni caso, come affermato dal Consiglio di Stato, “anche ove fosse rimproverabile alla scuola un comportamento omissivo, negli obblighi di comunicazioni e nell'attivazione di corsi di recupero, comunque ciò non potrebbe verosimilmente inficiare la legittimità del giudizio negativo fondato sull'oggettivo livello di preparazione raggiunto dallo studente nel corso dell'anno scolastico” (sezione settima, 29 settembre 2022, n. 8383; sezione sesta, 27 gennaio 2020, n. 617; 17 gennaio 2011, n. 236).

Alla stregua delle argomentazioni su esposte, il ricorso è respinto.

Le spese processuali possono essere compensate, in considerazione della peculiarità della controversia.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere

L'ESTENSORE
Carlo Dibello**IL PRESIDENTE**
Giuseppina Adamo

IL SEGRETARIO